



Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Deliberazione n. 2 del 20 maggio 2026

Dotazioni minime per l'iscrizione all'Albo, con procedura ordinaria, nella categoria 1 delle imprese che intendono svolgere esclusivamente l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da mozziconi di prodotti da fumo (sostituzione deliberazione n. 5 del 24 luglio 2019)

**IL COMITATO NAZIONALE
DELL' ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI**

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l'articolo 212;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali;

Visto, in particolare, l'articolo 11, comma 4, del predetto decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale affida al Comitato nazionale il compito di stabilire i criteri specifici, le modalità e i termini per la dimostrazione dell'idoneità tecnica e della capacità finanziaria delle imprese che fanno domanda d'iscrizione all'Albo;

Visto, altresì, l'articolo 9, comma 6, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale prevede che, ai fini dell'iscrizione nella categoria 1, il Comitato nazionale possa individuare sottocategorie le cui classi d'iscrizione sono basate sulla quantità annua di rifiuti complessivamente gestita;

Vista la propria deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016, recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5, come successivamente modificata con deliberazione n. 8 del 12 settembre 2017 e, in particolare l'allegato "D";

Considerato che per i rifiuti costituiti da mozziconi di prodotti da fumo è stata ritenuta necessaria l'iscrizione nella categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani), permettendo l'utilizzo del criterio delle quantità annue trasportate in luogo della popolazione effettivamente servita, in ragione delle specifiche condizioni di raccolta e gestione, con l'obiettivo di incentivare e promuoverne il recupero ed il riutilizzo;

Vista la delibera del Comitato nazionale n. 5 del 24 luglio 2019, recante le dotazioni minime per l'iscrizione all'Albo, con procedura ordinaria, nella categoria 1 delle imprese che intendono svolgere esclusivamente l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da mozziconi di prodotti da fumo, che ha consentito di ricomprendere tali tipologie di rifiuti all'interno della sottocategoria della categoria 1 individuata nell'allegato D, Tab. D4, alla delibera del Comitato nazionale n. 5 del 3 novembre 2016, come modificata dalla delibera del Comitato nazionale n. 8 del 12 settembre 2017;

Considerato che il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26 marzo 2026 ha modificato la modalità di classificazione di tali tipologie di rifiuto, attribuendo loro il codice EER 20 01 99 - Rifiuti dei prodotti del tabacco con filtri (mozziconi di prodotti da fumo);

Ritenuto pertanto che occorre sostituire il codice EER 20 03 99 (mozziconi di prodotto da fumo), già individuato nella deliberazione n. 5 del 24 luglio 2019, con il codice EER 20 01 99 - Rifiuti dei prodotti del tabacco con filtri (mozziconi di prodotti da fumo);

DELIBERA

Articolo 1

(raccolta e trasporto dei rifiuti)

1. Le imprese che intendono svolgere esclusivamente l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da mozziconi di prodotti da fumo devono dimostrare le dotazioni minime individuate nell'allegato D, Tab. D4, alla delibera del Comitato nazionale n. 5 del 3 novembre 2016, come modificata dalla delibera del Comitato nazionale n. 8 del 12 settembre 2017.
2. Ai rifiuti di cui al comma 1 è attribuito il codice EER 20 01 99 - Rifiuti dei prodotti del tabacco con filtri (mozziconi di prodotti da fumo).

Articolo 2

(entrata in vigore)

1. La presente deliberazione entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Albo nazionale gestori ambientali.

Articolo 3

(abrogazioni)

1. La delibera del Comitato nazionale n. 5 del 24 luglio 2019 è abrogata e sostituita dalla presente deliberazione.

IL SEGRETARIO
Cecilia Gigli

IL PRESIDENTE
Ing. Daniele Gizzi